

UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO

PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO

N. 43 Reg. Delib.

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'allacciamento alle pubbliche fognature.

L'anno duemilacinque il giorno trenta del mese di novembre alle ore 21,15 nella sede dell'Unione, previa comunicazione degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio dell'Unione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano :

N. d'ordine		Presenti	Assenti
1	Carvani Giovanni	X	
2	Fasani Paolo	X	
3	Preda Francesco	X	
4	Mussi Giuseppe	X	
5	Borrè Valeria	X	
6	Bottiroli Luigino	X	
7	Faravelli Carlo	X	
8	Fassardi Anna Chiara	X	
9	Quintiero Francesco	X	
10	Rovati Ernesto	X	
11	Sosi Mauro		X
12	Spalla Elena		X
13	Vinciguerra Giovanni	X	
	Totale n.	11	02

Partecipa il Segretario dell'Unione Dr.ssa Elena Vercesi

Il Sig. Carvani Giovanni – Presidente assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno :

UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO

Provincia di Pavia
Località Municipio, 1 – 27040 Albaredo Arnaboldi

REGOLAMENTO PER L'ALLACCIAMENTO ALLE PUBBLICHE FOGNATURE

Art. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell'ambito dei territori dei Comuni di Albaredo Arnaboldi e Campospinoso aderenti all'Unione Campospinoso Albaredo, l'allacciamento alla rete fognaria.

Per quanto in questa sede non espressamente previsto in materia di igiene pubblica e ambientale, sono fatte salve le norme nazionali e regionali nonché le disposizioni fissate nel Regolamento Locale di Igiene dei Comuni di Albaredo Arnaboldi e Campospinoso.

Art. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1. **acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
2. **acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o attività produttive, diverse dalle acque reflue domestiche, e le acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia nelle ipotesi in cui, in relazione alle attività svolte vi sia il rischio di dilavamento delle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose e di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;
3. **acque reflue urbane:** acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, di acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia e non, convogliate in reti fognarie, provenienti da agglomerato;
4. **acque bianche:** acque di pioggia, acque provenienti da falde idriche sotterranee e acque superficiali, acque meteoriche, non di prima pioggia, provenienti da dilavamento anche di agglomerato;
5. **stabilimento industriale:** qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzo delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.152/99 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze di scarico;

6. **scarico**: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento e depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque da dighe;
7. **acque di scarico**: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
8. **valore limite di immissione**: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;
9. **rete fognaria**: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
10. **rete fognaria comunale**: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane di proprietà esclusiva del Comune;
11. **fognatura nera**: rete fognaria atta all'allontanamento delle acque reflue domestiche, industriali e delle acque di prima pioggia;
12. **fognatura mista**: rete fognaria atta all'allontanamento delle acque reflue domestiche, industriali e meteoriche comprese quelle di prima pioggia;
13. **fognatura bianca**: rete fognaria atta all'allontanamento delle acque bianche.

Art. 3 – CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI

Gli scarichi allacciati alla rete fognaria comunale sono suddivisi ai sensi dell'art.2 del Decreto Legislativo n.152/99 e successive modificazioni ed integrazioni nelle seguenti classi:

1. scarichi convoglianti acque reflue domestiche e/o assimilabili. Si devono pertanto intendere assimilate alle acque reflue domestiche quelle provenienti:

- da insediamenti alberghieri;
- da insediamenti turistici;
- da insediamenti sportivi;
- da insediamenti ricreativi;
- da insediamenti scolastici;
- da insediamenti sanitari;

di qualsiasi consistenza purché tali insediamenti non comprendano laboratori chimici, fisici o biologici.

Sono inoltre da intendere assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da:

- servizi igienico – sanitari;
- mense;
- refettori

di insediamenti destinati ad attività, di servizio, commerciali, professionale, artigianale, industriale e produttivo in genere.

Sono infine da intendere assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

- - provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
 - provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/1999;
 - provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
 - provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- 2. scarichi convoglianti acque reflue industriali o miscele di acque reflue domestiche ed industriali;
- 3. scarichi di acque meteoriche.

Ai sensi del 7° comma dell'art. 28 del Decreto Legislativo n.152/99 e sue modificazioni ed integrazioni sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti e quelle domestiche ed indicate nella normativa Regionale.

Art. 4 - OBBLIGO DI IMMISSIONE IN FOGNATURA

1. Nella rete comunale di fognatura è consentita l'immissione di tutte le acque reflue domestiche e di quelle assimilabili alle domestiche ai sensi della Legislazione vigente.
2. Nella rete comunale di fognatura è consentita l'immissione delle acque reflue industriali, purché i loro requisiti qualitativi siano conformi ai valori limite di emissione emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione in conformità ai criteri emanati dall'Autorità d'Ambito, in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue definita ai sensi dell'art. 28 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n.152/99. In mancanza di specifica

- definizione dei valori limite di emissione degli scarichi da parte dell'Ente gestore, varranno i valori limite di cui alla Tab. 3 dell'Allegato 5 del Decreto Legislativo n.152/99.
3. Qualora i limiti di inquinamento fossero superati, è fatto obbligo ai titolari delle unità produttive di predisporre in proprio un impianto per il pretrattamento dei liquami di scarico fino a condurli nei limiti sopra citati.
 4. I limiti di accettabilità per lo scarico in fognatura non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
 5. Gli eventuali danni derivanti dalle opere di fognatura ed all'impianto di depurazione delle acque per l'immissione di scarichi privati diversi da quelli dichiarati o comunque non conformi a quanto stabilito nel presente regolamento, sono addebitati ai responsabili.

Art. 5 - MODALITA' DI IMMISSIONE IN FOGNATURA

- a. Ove esistano collettori separati fra le acque bianche (fognatura bianca) e quelle reflue domestiche, industriali e meteoriche di dilavamento di prima pioggia (fognatura nera), il proprietario dovrà realizzare all'interno della propria proprietà una rete di fognatura indipendente per le acque di cui alle ripartizioni sopraccitate. Resta facoltà del privato di convogliare le acque bianche meteoriche nell'apposito collettore. Qualora il privato opti per convogliare le acque meteoriche in corso idrico superficiale o con dispersione negli strati superficiali del suolo, dovranno essere realizzate le opere di trattamento delle acque di prima pioggia con distinzione di modalità secondo la destinazione d'uso del suolo e degli immobili da cui provengono (uso residenziale, commerciale, artigiano o industriale, agricolo, parcheggio, aree di viabilità). La separazione deve essere effettuata sia per nuove costruzioni che per stabili già esistenti.
- b. Ove esista solo il collettore per le acque reflue urbane (fognatura mista) resta comunque esclusa la possibilità di convogliare in detti condotti le acque bianche meteoriche, salvo quanto previsto dall'art.15 del presente Regolamento e fatte salve le situazioni preesistenti.
- c. Ove esista un collettore che alla data di entrata in vigore del presente regolamento riceva le acque reflue urbane e quelle bianche meteoriche (fognatura mista) vengono fatte salve le situazioni esistenti fino alla realizzazione della doppia conduttura, mentre per le nuove costruzioni si richiama quanto già previsto al presente articolo lettera A e B.

Art. 6 - ZONE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA

Nelle zone non servite da pubblica fognatura gli scarichi sono soggetti alle disposizioni stabilite dal Decreto Legislativo 152/99 in conformità alle norme tecniche stabilite con Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Art. 7 - AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Tutti gli scarichi di cui ai precedenti articoli devono essere autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 152/1999.

La concessione allo scarico in pubblica fognatura è rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico che rilascia altresì l'autorizzazione per gli scarichi aventi recapito al suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

Art. 8 - AVVISO DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA

All'entrata in funzione di nuovi tronchi di fognatura, il Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione Campospinoso Albaredo ne darà avviso ai proprietari di tutti gli stabili che dovranno esservi allacciati come detto nell'art.4. L'avviso verrà notificato singolarmente per ogni stabile agli interessati, affinché presentino all'Unione Campospinoso Albaredo domanda di allacciamento su apposito modulo.

Art. 9 – TERMINE PER L'ALLACCIAMENTO

I proprietari di cui al precedente articolo dovranno eseguire l'allacciamento previo versamento dell'importo come istituito nel seguente articolo 12, entro il termine di 60 giorni dalla notifica.

Ove ciò non avvenga sarà facoltà dell'Unione Campospinoso Albaredo di provvedere all'esecuzione dell'opera ponendo a carico dei proprietari degli stabili tutte le spese relative, comprese quelle inerenti a sopralluoghi effettuati dall'Ufficio Tecnico, oltre alle vigenti sanzioni amministrative.

Art. 10 – REQUISITI PER AGIBILITA'

In zona servita da pubblica fognatura, l'allacciamento alla medesima è da ritenersi requisito indispensabile per il rilascio del permesso di agibilità dei nuovi insediamenti.

Art. 11 – OPERE DI ALLACCIAMENTO IN SEDE STRADALE

Le opere di allacciamento in sede stradale degli scarichi di uno stabile ai condotti, verranno eseguiti a cura e spese dell'interessato, previa la domanda di cui all'art.8 oltre al versamento di cui all'art.12.

Art. 12 – DIRITTO DI ALLACCIAMENTO

Per ogni unità abitativa/produttiva/commerciale/agricola scaricante nei canali di fognatura spetterà all'Unione Campospinoso Albaredo un diritto di allacciamento così determinato:

1. Fabbricati civili, abitazioni

€ 181,00

2. Insedimenti industriali, artigiani e commerciali € 362,00
3. attività produttive agricole € 258,00

Tali importi saranno aggiornati dall'Amministrazione con apposita deliberazione.

Art. 13 – PROPRIETA' DELLE TUBAZIONI E RIPARAZIONE DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO

Le camerette di ispezione e i pozzetti di raccolta di una o più immissione da chiunque realizzate e le tubazioni di collegamento tra il collettore e i pozzetti di raccolta restano di esclusiva proprietà dei Comuni aderenti all'Unione Campospinoso Albaredo e dell'Unione Campospinoso Albaredo fatte salve successive disposizioni di legge in materia e/o diverse prescrizioni dettate dall'ATO. Laddove fosse necessario la realizzazione da parte dell'Unione Campospinoso Albaredo di un pozzetto di raccolta di immissione ed il suo collegamento al collettore, sarà richiesto al privato richiedente, un contributo quantificato in sede di istituzione in € 200,00. Il suddetto importo verrà successivamente deliberato dall'organo competente. Le loro eventuali riparazioni saranno eseguite direttamente dall'Unione Campospinoso Albaredo a proprie spese. Ove però in tali tubazioni si riscontrassero rotture ed ingombri cagionati da manomissioni, trascuratezza e trasgressione al presente Regolamento o al Regolamento di gestione del servizio approvato dal gestore del ciclo integrato, da parte degli utenti, le spese di riparazione saranno a carico del proprietario dello stabile responsabile. Le tubazioni, sia in sede stradale, che in suolo pubblico, di collegamento tra i pozzetti o le camerette sopra citate e la proprietà privata sono di esclusiva competenza del privato per manutenzione, riparazione o sostituzione.

Art. 14 – PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI

Per le immissioni nella fognatura si dovranno adottare le disposizioni contenute nel presente Regolamento e quelle impartite dall'Ufficio Tecnico. Non si darà luogo ad alcun allacciamento se prima non sia stata constatata la perfetta esecuzione dell'impianto interno convogliante nelle fossa settica, proporzionale al numero degli utenti.

Art. 15 – DOCCIONI DI FACCIATA

Fatte salve le situazioni esistenti, i doccioni o pluviali, verso la pubblica via, devono essere allacciati alla fognatura bianca con sifone; è vietato introdurre in detti pluviali altro scarico che non sia acqua di pioggia. Detti pluviali dovranno essere incassati nel muro fino all'altezza di metri tre dal piano stradale quando confinano con la pubblica via, salvo diversa disposizione del Regolamento Edilizio. L'incassatura dovrà essere eseguita a cura e spese del proprietario contemporaneamente alla esecuzione delle opere di sistemazione degli scarichi interni, in seguito a ristrutturazione o ricostruzione dell'immobile stesso. Ove

il proprietario non adempia a tale obbligo, l'obbligo sarà eseguita d'Ufficio dall'Unione Campospinoso Albaredo a spese del proprietario inadempiente. Il numero e la sezione dei tubi pluviali saranno determinati, caso per caso, dall'Ufficio Tecnico in relazione alla loro portata.

Art. 16 – SCARICHI DELLE UNITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI

Si richiamano integralmente le norme del Decreto Legislativo 152/1999.

Art. 17 – STABILI LUNGO STRADE PRIVATE

Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli stabili lungo le strade private e queste verranno considerate come cortili comuni agli stabili stessi.

I proprietari degli stabili fronteggianti tali strade, dovranno quindi provvedere, nei termini stabiliti dal precedente art.9, all'allacciamento alla fognatura sulla strada privata. Ove ciò non avvenga, sarà in facoltà dell'Unione Campospinoso Albaredo provvedere all'esecuzione dell'opera, ponendo a carico dei proprietari degli stabili, in tutto o in parte prospicienti la strada stessa, tutte le spese relative, comprese quelle per sopralluoghi effettuati dall'Ufficio Tecnico, in proporzione ai rispettivi fronti.

Art. 18 – SCARICHI VIETATI

1. Fermo restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità di cui ai precedenti articoli, è tassativamente vietato immettere nella fognatura comunale sostanze che possono danneggiare i manufatti o che siano pericolose per il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione o che possano interferire negativamente con il processo dell'impianto di depurazione. In particolare è vietato lo scarico di:
 - a. Benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici e loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità in fognatura.
 - b. Ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua.
 - c. Sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali , ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.
 - d. Sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi.

- e. Reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse.
 - f. Reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38°C, possano precipitare, solidificare e diventare gelatinose.
 - g. Ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici o industriali.
 - h. Reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l'ambiente esposti alle radiazioni.
 - i. Reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento.
2. E' inoltre tassativamente vietato immettere in fognatura, attraverso le botole dei pozzetti di ispezione, qualsiasi sostanza, liquida e/o solida, indipendentemente dalle sue caratteristiche qualitative.
 3. L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Gestore del ciclo idrico integrato nonché dei Comuni di Campospinoso e Albaredo Arnaboldi e dell'Unione Campospinoso Albaredo dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art.2043 del Codice Civile, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge.

Art. 19 – DISPOSIZIONE PER GLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI INTERNI DEGLI STABILI (PRESCRIZIONI TECNICHE)

Le opere per gli impianti interni dello stabile si considerano opere edilizie soggette alle disposizioni del Regolamento Edilizio vigente. Le condutture e le colonne di scarico dovranno essere costituite da tubi levigati e impermeabili. Tutti gli apparecchi per le evacuazioni delle acque e materiali di rifiuto in comunicazione della fognatura stradale nonché i pozzetti interni di raccolta delle acque piovane, devono essere provvisti di sifone. Le colonne raccoglienti esclusivamente gli scarichi dei vari acquai e bagni, potranno avere un unico sifone al piede. Per tutti gli insediamenti produttivi e commerciali e per gli stabili per le cui caratteristiche l'Ufficio Tecnico ritenga opportuno, dovranno essere muniti di una bocca per l'ispezione del tronco in sede stradale e di un sifone ispezionabile.

I tubi delle latrine, degli acquai ed i condotti principali della rete di fognatura interna, dovranno essere prolungati al di sopra del tetto e convenientemente ventilati laddove necessario.

I tubi dei pluviali non potranno servire da esalatori delle condutture private.

Art. 20 – OPERE DI ALLACCIAMENTO E SPESE DI RIPRISTINO

Le opere di allacciamento dei singoli utenti alle camerette di ispezione e ai pozzetti di raccolta verranno eseguite a spese degli utenti stessi sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico, su aree di proprietà dei Comuni di Albaredo Arnaboldi e Campospinoso e dell'Unione Campospinoso Albaredo nonché su aree di uso pubblico.

Art. 21 – PROGETTO DI CANALIZZAZIONE DELLO STABILE

Il progetto allegato alla richiesta di permesso a costruire o il progetto allegato alla DIA dovrà indicare la canalizzazione dello stabile, che dovrà essere presentato dal proprietario su apposita tavola riflettente lo stabile e deve consistere in una planimetria o pianta generale della proprietà nella scala di almeno 1:200, con l'indicazione della rete di fognatura sotterranea dalla quale risultino i diametri dei tubi, i pozzetti d'ispezione, i sifoni e i dettagli relativi all'immissione nella fognatura, nonché quant'altro possa interessare il regolare funzionamento della condotta.

Art. 22 – RIPARAZIONE ALLE CONDUTTURE DELLA FOGNATURA

Qualora si verificasse per qualsiasi causa nelle condutture della fognatura qualche inconveniente che richiedesse la temporanea sospensione di immissioni private, l'Unione Campospinoso Albaredo a mezzo del gestore del servizio del ciclo idrico integrato, addiverrà il più sollecitamente possibile alle riparazioni necessarie. La temporanea sospensione non potrà essere oggetto di richiesta di risarcimento danni.

Art. 23 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2006.